

COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 19/06/2014

N. 63

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI RITENUTI
INDISPENSABILI - ART. 96 DEL D.LGS. N. 267/2000 -
DETERMINAZIONI.**

L'anno Duemilaquattordici, addì diciannove del mese di Giugno, alle ore 09:30 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. SANGUINETTI GIUSEPPE - Sindaco	X	
2. BARBIERI LUIGI - Vice Sindaco	X	
3. VATTUONE ANNABELLA - Assessore	X	
4. BERSAGLIO DANILO - Assessore	X	
5. REBORI NICOLETTA - Assessore	X	
6. LOBASCIO ROSARIO - Assessore	X	
T O T A L E	6	0

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa CELLA LORELLA.

Il Dott. Giuseppe Sanguineti, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE



Su relazione del Sindaco Dott. Giuseppe Sanguineti ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Rilevato che, per il presente atto, l'istruttoria è stata svolta dal Vice Segretario Generale dott.ssa Lorella Cella;

Visto l'art. 96 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: "*Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i Consigli e le Giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia*";

Richiamato il Decreto Legge 06/07/2012 n. 95, convertito dalla Legge 07/08/2012 n. 135, il cui art. 12, comma 20 così recita: "*20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano*";

Richiamato l'art. 29, comma 6, del D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito dalla Legge 04/08/2006 n. 248 - e, con un successivo richiamo, l'art. 68 del Decreto Legge 25/06/2008 n. 112, convertito dalla Legge 06/08/2008 n. 133 - il quale ha avviato il processo di riduzione degli Organismi collegiali escludendo espressamente gli Enti Locali dal suo campo di applicazione;

Preso atto di alcuni pareri Prefettizi sull'interpretazione del sopra citato art. 12, comma 20, del D.L. n. 95/2012, i quali ritengono che, per gli Enti Locali, le norme sopra citate costituiscono "*.... solo disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica....*", riferendosi evidentemente agli Organismi Collegiali costituiti dalle Amministrazioni Locali nell'ambito dell'autonomia ad esse riconosciuta;



Ritenuto d'altra parte opportuno, nel procedere alla ricognizione degli organismi collegiali indispensabili ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs n. 267/2000, tenere conto di tale normativa di principio, in particolare valutando il mantenimento degli organismi attualmente esistenti alla luce del costante orientamento del legislatore verso la loro eliminazione, in quanto considerati un elemento di rallentamento dei procedimenti amministrativi;

Sentiti i Responsabili dei vari Uffici interessati al fine di individuare i Comitati, le Commissioni, i Consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione;

Rilevato che esistono presso questo Ente commissioni, comitati e collegi non svolgenti funzioni amministrative in senso proprio, ma funzioni di studio, ricerca e simili o sono organismi di partecipazione e precisamente: il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità e la Consulta per il Turismo;

Dato atto che gli organismi di partecipazione sono visti con particolare favore dal legislatore che, nel Testo unico sugli Enti locali, ne ha in vari punti sottolineato l'importanza, ad esempio:

- all'articolo 6 comma 2: *"Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico"*;

- all'articolo 7: *"Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni"*.

- all'articolo 8: *"I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto."*

2. *Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.*

3. *Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro*



tempestivo esame.".

- all'articolo 42 per quanto riguarda la competenza del Consiglio Comunale a disciplinare gli organismi di partecipazione: "1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

....d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

Considerato che gli organismi di partecipazione non sono qualificabili come organi svolgenti mere funzioni amministrative, ma costituiscono una delle modalità più importanti attraverso cui si esercita la democrazia partecipata negli enti locali, e pertanto non sono riconducibili alla previsione di cui all'articolo 96 del Decreto Legislativo n. 267/2000, ma vanno considerati nella loro indispensabilità per natura;

Richiamata la circolare del Ministero dell'Interno 21/7/1999 n.156/99 con cui il Ministero, in ragione della specialità della materia elettorale di competenza statale e attribuita al Sindaco quale Ufficiale di Governo, ebbe modo di sostenere l'insopprimibilità della Commissione Elettorale Comunale e che analoghe considerazioni possono essere svolte in merito alla Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari, nonché per la Commissione pubblici esercizi ai sensi dell'art. 6 legge 25.08.1991, n. 287, che riguarda la materia della sicurezza pubblica anch'essa di competenza del sindaco quale ufficiale di governo, mentre la specialità della protezione civile che viene svolta in stretto coordinamento con gli organi statali e regionali competenti impone analoghe valutazioni circa l'indispensabilità ex lege dei relativi organismi collegiali;

Rilevato che le Commissioni Consiliari non rientrano nelle previsioni dell'art. 96 del D.Lgs 267/2000, in quanto articolazioni interne al Consiglio Comunale, con compiti propositivi e istruttori rispetto alle delibere del Consiglio medesimo;

Rilevato che il Comune ha istituito la Commissione locale per il paesaggio prevista dall'articolo 148 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e succ. mod. e integr. e dalla Legge Regionale 05 Giugno 2009 n. 22, per poter esercitare la subdelega in materia di autorizzazione paesaggistica prevista dalle leggi citate;

Considerato che la nuova Commissione locale per il paesaggio si inserisce nel procedimento edilizio e in altri procedimenti amministrativi, ma è necessaria per esercitare a livello locale una funzione che altrimenti dovrebbe essere esercitata a livello regionale, con conseguenti aggravamenti procedurali;



Rilevato:

- che con propria deliberazione n. 67 del 27/06/2013 è stata soppressa la Commissione Edilizia a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento medesimo e le relative funzioni sono state attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia;

- che tale soppressione si è resa opportuna per conseguire un miglioramento dei tempi del procedimento amministrativo in materia edilizia, tenuto anche conto del fatto che le competenze in materia paesaggistica sono state oramai trasferite alla Commissione locale per il paesaggio;

Richiamata la Legge n. 190/2012 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, che pone l'accento sulla necessità di semplificazione e celerità dei procedimenti amministrativi, con particolare riguardo ai settori maggiormente esposti a rischio di corruzione e illegalità e ritenuto che le semplificazioni dei procedimenti amministrativi attraverso l'eliminazione di organismi collegiali non indispensabili prevista dall'articolo 96 del Decreto Legislativo n. 267/2000, si coniuga perfettamente con le nuove norme di cui alla Legge n. 190/2012;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del Bilancio comunale, ne' alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità contabile ex art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, ne' attestazione di copertura finanziaria ex art. 153, 5° comma del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, del parere, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguente ed agli atti:


- parere favorevole del Vice Segretario Generale Dott. ssa Lorella Cella, Responsabile del procedimento, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 17/06/2014;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

All'unanimità dei voti, palesamente espressi

DELIBERA

- 1) Di dare atto che, come dettagliatamente indicato nelle premesse del presente atto, gli Organismi Collegiali degli Enti Locali, non operanti in regime di proroga ai sensi dell'art. 68 del Decreto Legge 25/06/2008 n. 112,



convertito dalla Legge 06/08/2008 n. 133, non rientrano tra quelli oggetto della previsione soppressiva di cui all'art. 12, comma 20, del Decreto Legge 06/07/2012 n. 95, convertito dalla Legge 07/08/2012 n. 135;

- 2) Di individuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 del D.Lgs. n. 267/2000 e tenuto conto della normativa di principio citata nelle premesse che suggerisce di valutare il mantenimento degli organismi attualmente esistenti alla luce del costante orientamento del legislatore verso la loro eliminazione, in quanto considerati un elemento di rallentamento dei procedimenti amministrativi, i seguenti organismi collegiali con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione:
 - Commissione Locale per il Paesaggio
 - Commissione Comunale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo;

- 3) Di dare atto che le seguenti Commissioni svolgenti funzioni amministrative di competenza statale (materie elettorale, giustizia, pubblica sicurezza) o in stretto coordinamento con le funzioni statali come la protezione civile, non sono sopprimibili dal Comune:
 - Commissione elettorale comunale
 - Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari
 - Comitato comunale di protezione civile;

- 4) Di dare atto che esistono presso questo Ente altre commissioni, comitati e collegi non svolgenti funzioni amministrative in senso proprio, ma funzioni di studio, ricerca e simili o sono organismi di partecipazione, quali il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità e la Consulta per il Turismo e come tali non sopprimibili;


- 5) Di dare altresì atto che le Commissioni consiliari permanenti non rientrano nelle previsioni dell'art. 96 del D.Lgs 267/2000, in quanto articolazioni interne al Consiglio Comunale, con compiti propositivi e istruttori rispetto alle delibere del Consiglio medesimo.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento:

All'unanimità dei voti, palesemente espressi




DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

LC/fs


Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Sanguineti)



Il Vice Segretario Generale
(L. Cella)

=====
Pubblicata in data 20 GIU. 2014 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale

=====
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____

Il Vice Segretario Generale
(L. Cella)